PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

OCC Segretariato Sociale di Buscate

Iscritto al n.282 della Sez. A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Istituito presso il Ministero di Giustizia

PREVENTIVO COSTI E SPESE

(art.10, comma 3, d.m. n.202/2014)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Premesso che

1. La Segreteria organizzativa ha sommariamente valutato la documentazione e le dichiarazioni rese dal debitore;
2. Dalla valutazione sembrano sussistere i requisiti per l'accesso al procedimento di composizione della crisi;
3. La complessità dell'attività necessaria all'espletamento dell'incarico sarà, sulla base della natura fornita, presumibilmente di grado – *medio* – alto –;
4. Che l'OCC è assicurato presso Arch Insurance/Dual Italia s.p.a. per un importo di massimale euro [redacted]
5. Il d.m. n.202/2014 all'art 10 co.4, prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso;
6. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo - D.M. 202/2014, Capo II, Sez. I, ex art.14 comma 1, primo periodo – ha luogo in forza di un accordo con il debitore che lo ha incaricato;
7. A tal fine è stato elaborato un preventivo che, comunque, fa riferimento per la determinazione del compenso ai parametri articoli 16 e 17 del d.m. n.202/2014;
8. Il preventivo liquidato, come specificato al punto 7, è stato calcolato secondo i seguenti criteri:
    - Attivo di euro 18.000,00 ed un passivo di euro 72.750,00;
    - il rimborso forfettario delle spese generali del **15%;**
    - Oltre IVA

[redacted]

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1. Ai sensi dell'art. 16 comma 5 DM 202/2014 - considerato che l'ammontare dell'attivo risulta inferiore ad euro 20.000,00 - il compenso dell'Organismo è pari ad **euro 2.135,00 (IVA compresa**) già defalcato dell'importo di euro 244,00 (IVA compresa) quale spese per apertura pratica.
Il debitore si impegna a corrispondere all'OCC il compenso determinato nel presente preventivo secondo le seguenti scadenze ed entità:
I^ rata euro 355,83 da versare al momento dell'accettazione del presente preventivo;

[redacted]

Articolo 2. Il preventivo risulta quantificato sulla scorta delle indicazioni fornite dal debitore e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo e del passivo determinato all'esito dell'accesso alle banche dati pubbliche e private e a tutta la ulteriore documentazione allegata alla proposta di piano, accordo o liquidazione.

Articolo 3. Tale preventivo riguarda tutte le attività che saranno svolte dall'OCC e dal Gestore della crisi previste dalla legge per la procedura in esame e, pertanto, con esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e se necessario, delle eventuali perizie di stima dei beni immobili (da giurare, se necessarie per la falcidia dei creditori prelatizi), delle certificazioni notarili, delle due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti.
Il preventivo non comprende inoltre gli onorari che eventualmente dovessero rendersi necessari per l'assistenza tecnica da parte di un legale. Ove il difensore non sia espressamente individuato dal debitore e da quest'ultimo remunerato, il Referente, su richiesta del debitore, si impegna ad indicare un legale che assuma l'incarico ai minimi tariffari per l'assistenza durante il procedimento di omologazione.
Il preventivo comprende il compenso per l'attività di redazione, attestazione e attuazione della proposta di **"Ristrutturazione dei debiti del Consumatore" (art. 67 e s.s. CC.II) e "Concordato minore" (art. 74 e ss. CC.II)** che non prevedono forme di liquidazione di beni. Il preventivo comprende altresì la fase di redazione e attestazione della proposta di **"Liquidazione controllata del Sovraindebitato" (art. 268 e ss. del CC.II),** nonché quella relativa alla proposta di **"Esdebitazione del Sovraindebitato incapiente" (art. 283 e ss. CC.II).**

Articolo 4. Il debitore è obbligato ex legge a consegnare al gestore nominato tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione della propria situazione debitoria e reddituale**.** Il debitore, può delegare il gestore della crisi, mediante deposito in Tribunale di apposita istanza di accesso agli atti ex art. 15 L.3/2012, per l'attività di raccolta documentale. Il debitore dovrà corrispondere la somma di euro 125,00 di cui euro 27,00 quale marca da bollo ed euro 98,00 quale contributo unificato.

[redacted]

Articolo 5. Nell'ipotesi di declarata inammissibilità del piano, del suo rigetto e della mancata omologazione, l'OCC avrà diritto a trattenere le somme medio tempore versate a titolo di acconto. L'O.C.C. avrà diritto al compenso integrale così come determinato dall'art.1) (acconti e pre-deduzione laddove prevista) nell'ipotesi di mancata esecuzione del piano omologato per causa imputabile al debitore o non collabori in maniera diligente con il gestore della crisi nell'esatta ricostruzione della massa attiva e passiva, omettendo informazioni rilevanti o tramite la mancata consegna di tutta la documentazione richiesta. Sul punto si precisa che la mancata consegna della documentazione da parte del debitore entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla richiesta scritta del gestore, comporta la risoluzione automatica del presente accordo e il diritto dell'OCC al pagamento integrale del compenso.

Articolo 6. Le eventuali controversie che dovessero insorgere a causa dell'esecuzione del mandato conferito all'OCC ed ai Gestori, coadiutori da questo nominati, saranno eventualmente devolute alla competenza del Tribunale di Roma dando prova di aver esperito preventivamente il procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione GDG s.r.l. al n.849 del registro degli Organismi di Conciliazione Istituiti presso il Ministero di Giustizia.

Articolo 7. Il debitore si impegna a:

1) Mettere a disposizione del gestore della crisi ogni documento utile o necessario per l'assolvimento dell'incarico, su semplice richiesta verbale e scritta e comunque nei tempi compatibili con i termini della procedura;
2) Non omettere informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti e di veridicità e fattibilità del piano/proposta previsti dalla legge e dalle altre incombenze affidate al Gestore della crisi;
3) Esibire dati aziendali e contabili – indicate nel piano/proposta – veritieri ed esposti secondo corretti principi contabili e di legge. Il debitore riconosce che il gestore è esonerato da ogni responsabilità che potesse derivare dalla mancata esecuzione del piano, ovvero da una sua difforme esecuzione rispetto alle previsioni.

Buscate, lì

[redacted]

[redacted]

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

[redacted]

dell'acconto.

Data, _____ Il Debitore_____

Per espresso accettazione delle clausole di cui agli articoli 1,2,3,4,5 e 6 ai sensi dell'art.1341 co.2 cod.civ.

Il Debitore _____